

BONACCI - FOLLADORI

STUDIO NOTARILE

VIA CESARE BATTISTI, 8
20122 MILANO
TEL. 02.86.88.77.00

VIA MARIO DEL GROSSO, 5
23022 CHIAVENNA
TEL. 03.43.93.80.01

VERBALE DI ASSEMBLEA

REP 480/340 DEL 28 MAGGIO 2020

NOTAIO LUCIA FOLLADORI

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

28 maggio 2020

Il giorno ventotto maggio duemilaventi

in Milano, nel mio ufficio in via Cesare Battisti n. 8,

io sottoscritta, Lucia Folladori, notaio in Chiavenna iscritta nel Collegio Notarile di Sondrio,

procedo alla redazione del verbale di assemblea, tenutasi, ai sensi dell'art. 106, comma 2, seconda parte, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, della società

"Show Bees srl"

con sede in Milano, Bastioni Di Porta Nuova 12, capitale sociale euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 08023680963, REA n. 1998216 (di seguito anche la "**Società**"),

rappresentata da Marzia GINOCCHIO, nata a Novi Ligure (AL) il giorno 29 giugno 1977, domiciliata per la carica presso la sede sociale, in qualità di Amministratore Unico, la quale, assunta la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello statuto nella sua predetta qualità, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in audio-videoconferenza, con la mia costante partecipazione, in data odierna.

Il presente verbale viene redatto da me notaio nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 c.c.

Io notaio do atto che in questo giorno, in videoconferenza e alle ore 12.15 si è riunita l'assemblea dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica degli artt. 2, 3 e 7 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea si è svolta come segue. Il Presidente dell'assemblea ha constatato:

- che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata indetta per oggi, in questo luogo in audio-videoconferenza e ore, pur in assenza di formale convocazione;

- che è intervenuto il 100% del capitale sociale, in persona di:

* Marzia GINOCCHIO, titolare di una partecipazione di nominali euro 9.500,00 (novemilacinquecento), pari a una quota di 9.500/10.000 del capitale sociale, in proprio;

* Paolo FRANCHINI, titolare di una partecipazione di nominali euro 500,00 (cinquecento), pari a una quota di 500/10.000 del capitale sociale, in proprio;

entrambi collegati in audio-videoconferenza ai sensi di legge e di statuto;

- che è stata accertata l'identità dei partecipanti e la legittimazione all'intervento;

- che, per l'organo amministrativo è intervenuto l'Amministratore Unico nella persona di Marzia GINOCCHIO, collegata in audio-videoconferenza ai sensi di legge e di statuto;

- che è intervenuto il Sindaco unico dott. Giuseppe Pagano collegato in audioconferenza ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente della riunione dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, dichiarandosi tutti i partecipanti sufficientemente informati su quanto all'ordine del giorno.

* * *

Aperta la seduta, il Presidente spiega le ragioni che rendono opportuno modificare:

- l'art. 2 sull'oggetto sociale, per inserire l'attività di gestione di teatri e per una migliore riformulazione dello stesso;

- l'art. 3 per eliminare la tenuta del libro soci e, conseguentemente, anche l'ultimo comma dell'art. 7 per eliminare il riferimento al libro dei soci.

Finita la relazione e nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita pertanto l'Assemblea a deliberare tali modifiche.

L'Assemblea, all'unanimità del capitale sociale, con voto espresso in forma orale, per accertamento del Presidente

HA DELIBERATO

- 1 -

di modificare gli artt. 2, 3 e 7 del vigente statuto sociale, come segue:

"Art. 2) L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività, che possono essere svolte in proprio o per conto terzi, sia in Italia che all'estero:

- la produzione, l'allestimento e l'organizzazione di spettacoli culturali, teatrali, sportivi, circensi, musicali, televisivi e cinematografici, con relativa proprietà dei diritti di autore per musiche, testi e drammaturgia e proprietà dei diritti di edizione e/o editoriali; la formazione di attori, cantanti, artisti di ogni tipo e spettacolo con lo studio e la realizzazione di tutto quanto necessario al raggiungimento e mantenimento della loro formazione artistica e relativa gestione della loro immagine;
- la produzione, l'allestimento e l'organizzazione di stand per fiere ovvero fiere, mercati, festivals, sfilate di moda, rassegne, incontri, meetings, conventions, mostre e comunque spettacoli di ogni genere e tipo che si realizzano e/o rappresentano in locali privati e/o pubblici, piazze e altri luoghi;
- la pubblicazione e la produzione di giornali, riviste (con l'esclusione dei periodici e dei quotidiani), produzioni discografiche, nonché la pubblicazione e produzione di contenuti destinati a piattaforme streaming e/o broadcasting radio-televisivo e/o tramite qualsiasi altro nuovo mezzo tecnologico;
- la vendita e la distribuzione, attraverso canali fisici e digitali, di biglietti e/o di qualsivoglia titolo di ingresso in proprio o conto terzi;
- la creazione, progettazione e realizzazione di immagini, messaggi pubblicitari e spettacoli anche con riferimento agli aspetti sociali, culturali, morali e commerciali; la produzione di grafica pubblicitaria, la comunicazione visiva e design, la creazione di slogans, la stesura di qualsiasi tipo di testi con relativi diritti di copyrighter; la ricerca creativa, la realizzazione e produzione di immagini grafiche, e fotografiche, spot pubblicitari televisivi e cinematografici, films, video, cortometraggi, documentari, campagne pubblicitarie e/o promozionali; l'attività pubblicitaria in genere e le pubbliche relazioni riferite alle attività sociali;
- l'acquisto e la pianificazione media per conto terzi;
- la creazione, progettazione e realizzazione di siti web, applicazioni e tutte le attività ad essi collegate;
- la ricerca sponsor per conto terzi;
- lo studio, la progettazione e realizzazione di scenografie e sceneggiature per teatro, cinema e televisione;
- la somministrazione di alimenti e bevande ed attività di ristorazione in genere, anche con intrattenimento musicale.
- la conduzione di teatri, locali, night club, nonché la programmazione di spettacoli cinematografici e l'esercizio di qualunque altra attività di carattere commerciale o industriale nel settore del teatro, del cinema, della televisione, della radio, della rivista e della musica;
- l'ideazione, la realizzazione, la promozione, l'organizzazione, la produzione e/o la coproduzione, la gestione, il noleggio, l'importazione e l'esportazione, l'acquisto, la vendita, la commercializzazione e la distribuzione di iniziative inerenti lo spettacolo ed il tempo libero (esempio: produzioni cinematografiche, teatrali, discografiche, spettacoli di

danza, concerti di musica, opere e manifestazioni artistiche e culturali, mostre e convegni, conferenze, congressi e seminari, produzioni radiofoniche, produzioni televisive, film, miniserie televisive, serial, sit-com, soap-opera, eccetera) sotto qualunque forma e manifestazione.

Per il raggiungimento di tali scopi, la società potrà rivolgersi ad ogni aspetto o ambito dello spettacolo e del tempo libero presente e futuro, dalla televisione al cinema, alla radio all'editoria giornalistica specializzata e non, al teatro, al cabaret, alla musica, al ballo, alle sfilate di moda, agli eventi sportivi e mondani, alla telematica, incluso ogni tipo di remittenza privata e pubblica, via etere, cavo, satellite, digitale, multimediale (esempio: internet, telefonia fissa e mobile), utilizzando, se del caso, reti internet, siti web, banche dati telematiche e qualsiasi altro strumento di comunicazione e trasmissione esistente o futura, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.

Potrà farlo con la facoltà di occuparsi e di operare su ogni singolo aspetto e fase ricreativa e organizzativa, sia artistica che commerciale, riguardante lo spettacolo ed il tempo libero come sopra specificati.

Potrà cedere, acquisire, commercializzare e sfruttare idee, diritti, copioni, testi (parole e musica), soggetti cinematografici e televisivi, opere artistiche e dell'ingegno creativo inerenti comunque iniziative di spettacolo o rivolte al tempo libero ed ai suoi fruitori.

Potrà produrre iniziative tradizionali, ma anche nuove ed originali, rivolte all'utenza dello spettacolo, del divertimento e dell'intrattenimento ed in generale in favore del tempo libero.

Potrà produrre film, lungometraggi e cortometraggi, fiction, soap-opera, reality, musical, documentari, eventi televisivi e non, eventi teatrali e cinematografici, programmi radiotelevisivi di ogni tipo e durata; potrà, altresì, occuparsi di rassegne, festival, manifestazioni dal vivo di qualunque natura e spettacoli singoli appositamente prodotti, gestiti o commissionati. Potrà dedicarsi alla scoperta, alla valorizzazione, al collocamento, alla segreteria e/o agenzia artistica e quindi anche alla cura e promozione dell'immagine, l'assistenza pubblicitaria e le pubbliche relazioni in favore di talenti: dello spettacolo, a qualunque settore essi appartengano, della moda, del cinema, dello sport, di personaggi dell'imprenditoria e della politica e di ogni altro settore in cui la professionalità o le qualità artistiche e non, sono legate all'immagine. Potrà organizzare corsi di formazione professionale per artisti e tecnici di teatro, cinema, televisione e radio.

Potrà fondare, costituire e gestire case editrici e musicali, agenzia di stampa e d'informazione, giornali, riviste, convegni, emittenti private, banche dati e dare vita ad iniziative originali.

Potrà noleggiare, acquistare e vendere materiale scenografico, materiale audio e video, luci, costumi di scena, materiale propagandistico (ivi compresi gadget pubblicitari).

Potrà acquistare, vendere, noleggiare, prendere o affidare in gestione e cedere locali e immobili destinati al divertimento, allo spettacolo, al tempo libero come discoteche, palestre, sale da ballo, teatri, sale cinematografiche, sale da concerto, sale di registrazione e doppiaggio, luoghi di incontro, parchi divertimenti, palazzetti dello sport e qualsiasi altro centro ludico.

Potrà occuparsi di creare, organizzare e produrre situazioni di spettacolo tradizionali o originali (esempio: feste, accoglienze, animazioni, intrattenimenti, eccetera) per qualunque tipo di utenza e con ogni mezzo opportuno allo scopo (esempio: persone, impianti, apparecchiature, eccetera) con particolare riferimento a progetti originali e inediti.

Nell'ambito di tali attività la società potrà promuovere, realizzare e gestire, sotto qualsiasi forma, strutture e/o esercizi commerciali di ogni dimensione e tipo quali, a titolo esemplificativo, pubblici esercizi e negozi.

E' inteso che le attività tutte sopra citate verranno svolte anche in nome e/o per conto di terzi in territorio nazionale, comunitario ed internazionale e anche attraverso appalto dei servizi.

Nel pieno rispetto delle disposizioni inderogabili di legge ed al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà - non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, contrarre mutui e finanziamenti in genere, rilasciare fidejussioni e garanzie anche ipotecarie ed a favore di terzi, nonché assumere interessenze e partecipazioni in società, enti e/o aggregazioni di imprese o di enti di qualsiasi specie e natura, costituiti e/o costituendi, di nazionalità italiana e/o straniera, che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri, nonché stipulare *joint ventures* con partner italiani e/o stranieri, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3) La società ha sede nel comune di Milano (MI), all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter Disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, senza rappresentanza stabile, succursali, agenzie, ed uffici, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

La società, ai sensi di legge, non istituisce il libro dei soci.

Il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci saranno quindi dedotti dalle risultanze del registro imprese. Al medesimo registro imprese, ove consentito dalla vigente normativa, ovvero mediante apposita documentazione scritta acquisita agli atti sociali, i soci potranno comunicare alla società il loro indirizzo di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento del deposito nel registro delle imprese, ai sensi di legge.

Art. 7) Le quote sociali sono trasferibili per causa di morte; per atto tra vivi sono liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio anche a titolo gratuito in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà delle quote.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita, da farsi ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite dell'organo amministrativo.

L'offerta dovrà indicare il prezzo e tutti i termini e le condizioni previsti per il trasferimento.

Qualora venga esercitato il diritto di prelazione e il prezzo non sia determinato essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere interamente pecuniario, lo stesso prezzo, in mancanza di accordo tra i soci, sarà determinato da un arbitratore nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Detto prezzo, così determinato, sarà vincolante tra le parti e ad ogni effetto definitivo.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero, fermo restando che, in caso di accettazione da parte di tutti i soci, le quote saranno ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società.

Il diritto di prelazione non si applica ai trasferimenti dal socio al proprio coniuge o a propri figli così come non si applica ai trasferimenti a società che, direttamente o indirettamente, controlli la società socia, o sia controllata dalla società socia, o sia controllata dalla controllante della società socia, intendendosi per "controllo" quello statuito dall'art. 2359 del Codice Civile.

Il diritto di prelazione non si applica nel caso di trasferimento di quote da parte di società fiduciarie sia ai fiducianti originari sia ad altra fiduciaria qualora i mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento nonché in caso di successione mortis causa.

Il diritto di prelazione si applica anche in ipotesi di costituzione di diritti reali di godimento, nonché in caso di trasferimento di eventuali diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

La costituzione di pegno sulle quote sociali è soggetta al preventivo consenso dell'organo amministrativo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società".

Restano invariati gli altri articoli dello statuto.

- 2 -

Di prendere atto che la sopra assunta deliberazione è subordinata all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c. della deliberazione medesima, ed assumerà pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima.

- 3 -

Di autorizzare l'amministratore unico a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

* * *

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" il testo dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata alle modifiche sopra deliberate.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 12.26.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano.

Sottoscritto alle ore 12.26

Consta il presente atto di sei pagine sin qui su due fogli.

F.to Lucia Folladori

Allegato "A" al repertorio n. 480/340

STATUTO

TITOLO I

Art. 1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:
"Show Bees srl"

Art. 2) L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività, che possono essere svolte in proprio o per conto terzi, sia in Italia che all'estero:

- la produzione, l'allestimento e l'organizzazione di spettacoli culturali, teatrali, sportivi, circensi, musicali, televisivi e cinematografici, con relativa proprietà dei diritti di autore per musiche, testi e drammaturgia e proprietà dei diritti di edizione e/o editoriali; la formazione di attori, cantanti, artisti di ogni tipo e spettacolo con lo studio e la realizzazione di tutto quanto necessario al raggiungimento e mantenimento della loro formazione artistica e relativa gestione della loro immagine;
- la produzione, l'allestimento e l'organizzazione di stand per fiere ovvero fiere, mercati, festivals, sfilate di moda, rassegne, incontri, meetings, conventions, mostre e comunque spettacoli di ogni genere e tipo che si realizzano e/o rappresentano in locali privati e/o pubblici, piazze e altri luoghi;
- la pubblicazione e la produzione di giornali, riviste (con l'esclusione dei periodici e dei quotidiani), produzioni discografiche, nonché la pubblicazione e produzione di contenuti destinati a piattaforme streaming e/o broadcasting radio-televisivo e/o tramite qualsiasi altro nuovo mezzo tecnologico;
- la vendita e la distribuzione, attraverso canali fisici e digitali, di biglietti e/o di qualsivoglia titolo di ingresso in proprio o conto terzi;
- la creazione, progettazione e realizzazione di immagini, messaggi pubblicitari e spettacoli anche con riferimento agli aspetti sociali, culturali, morali e commerciali; la produzione di grafica pubblicitaria, la comunicazione visiva e design, la creazione di slogans, la stesura di qualsiasi tipo di testi con relativi diritti di copyrighter; la ricerca creativa, la realizzazione e produzione di immagini grafiche, e fotografiche, spot pubblicitari televisivi e cinematografici, films, video, cortometraggi, documentari, campagne pubblicitarie e/o promozionali; l'attività pubblicitaria in genere e le pubbliche relazioni riferite alle attività sociali;
- l'acquisto e la pianificazione media per conto terzi;
- la creazione, progettazione e realizzazione di siti web, applicazioni e tutte le attività ad essi collegate;
- la ricerca sponsor per conto terzi;
- lo studio, la progettazione e realizzazione di scenografie e sceneggiature per teatro, cinema e televisione;
- la somministrazione di alimenti e bevande ed attività di ristorazione in genere, anche con intrattenimento musicale.
- la conduzione di teatri, locali, night club, nonché la programmazione di spettacoli cinematografici e l'esercizio di qualunque altra attività di carattere commerciale o industriale nel settore del teatro, del cinema, della televisione, della radio, della rivista e della musica;
- l'ideazione, la realizzazione, la promozione, l'organizzazione, la produzione e/o la coproduzione, la gestione, il noleggio, l'importazione e l'esportazione, l'acquisto, la vendita, la commercializzazione e la distribuzione di iniziative inerenti lo spettacolo ed il tempo libero (esempio: produzioni cinematografiche, teatrali, discografiche, spettacoli di danza, concerti di musica, opere e manifestazioni artistiche e culturali, mostre e convegni, conferenze, congressi e seminari, produzioni radiofoniche, produzioni televisive, film,

miniserie televisive, serial, sit-com, soap-opera, eccetera) sotto qualunque forma e manifestazione.

Per il raggiungimento di tali scopi, la società potrà rivolgersi ad ogni aspetto o ambito dello spettacolo e del tempo libero presente e futuro, dalla televisione al cinema, alla radio all'editoria giornalistica specializzata e non, al teatro, al cabaret, alla musica, al ballo, alle sfilate di moda, agli eventi sportivi e mondani, alla telematica, incluso ogni tipo di remittenza privata e pubblica, via etera, cavo, satellite, digitale, multimediale (esempio: internet, telefonia fissa e mobile), utilizzando, se del caso, reti internet, siti web, banche dati telematiche e qualsiasi altro strumento di comunicazione e trasmissione esistente o futura, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.

Potrà farlo con la facoltà di occuparsi e di operare su ogni singolo aspetto e fase ricreativa e organizzativa, sia artistica che commerciale, riguardante lo spettacolo ed il tempo libero come sopra specificati.

Potrà cedere, acquisire, commercializzare e sfruttare idee, diritti, copioni, testi (parole e musica), soggetti cinematografici e televisivi, opere artistiche e dell'ingegno creativo inerenti comunque iniziative di spettacolo o rivolte al tempo libero ed ai suoi fruitori.

Potrà produrre iniziative tradizionali, ma anche nuove ed originali, rivolte all'utenza dello spettacolo, del divertimento e dell'intrattenimento ed in generale in favore del tempo libero.

Potrà produrre film, lungometraggi e cortometraggi, fiction, soap-opera, reality, musical, documentari, eventi televisivi e non, eventi teatrali e cinematografici, programmi radiotelevisivi di ogni tipo e durata; potrà, altresì, occuparsi di rassegne, festival, manifestazioni dal vivo di qualunque natura e spettacoli singoli appositamente prodotti, gestiti o commissionati. Potrà dedicarsi alla scoperta, alla valorizzazione, al collocamento, alla segreteria e/o agenzia artistica e quindi anche alla cura e promozione dell'immagine, l'assistenza pubblicitaria e le pubbliche relazioni in favore di talenti: dello spettacolo, a qualunque settore essi appartengano, della moda, del cinema, dello sport, di personaggi dell'imprenditoria e della politica e di ogni altro settore in cui la professionalità o le qualità artistiche e non, sono legate all'immagine. Potrà organizzare corsi di formazione professionale per artisti e tecnici di teatro, cinema, televisione e radio.

Potrà fondare, costituire e gestire case editrici e musicali, agenzia di stampa e d'informazione, giornali, riviste, convegni, emittenti private, banche dati e dare vita ad iniziative originali.

Potrà noleggiare, acquistare e vendere materiale scenografico, materiale audio e video, luci, costumi di scena, materiale propagandistico (ivi compresi gadget pubblicitari).

Potrà acquistare, vendere, noleggiare, prendere o affidare in gestione e cedere locali e immobili destinati al divertimento, allo spettacolo, al tempo libero come discoteche, palestre, sale da ballo, teatri, sale cinematografiche, sale da concerto, sale di registrazione e doppiaggio, luoghi di incontro, parchi divertimenti, palazzetti dello sport e qualsiasi altro centro ludico.

Potrà occuparsi di creare, organizzare e produrre situazioni di spettacolo tradizionali o originali (esempio: feste, accoglienze, animazioni, intrattenimenti, eccetera) per qualunque tipo di utenza e con ogni mezzo opportuno allo scopo (esempio: persone, impianti, apparecchiature, eccetera) con particolare riferimento a progetti originali e inediti.

Nell'ambito di tali attività la società potrà promuovere, realizzare e gestire, sotto qualsiasi forma, strutture e/o esercizi commerciali di ogni dimensione e tipo quali, a titolo esemplificativo, pubblici esercizi e negozi.

E' inteso che le attività tutte sopra citate verranno svolte anche in nome e/o per conto di terzi in territorio nazionale, comunitario ed internazionale e anche attraverso appalto dei

servizi.

Nel pieno rispetto delle disposizioni inderogabili di legge ed al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà - non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, contrarre mutui e finanziamenti in genere, rilasciare fidejussioni e garanzie anche ipotecarie ed a favore di terzi, nonché assumere interessenze e partecipazioni in società, enti e/o aggregazioni di imprese o di enti di qualsiasi specie e natura, costituiti e/o costituendi, di nazionalità italiana e/o straniera, che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri, nonché stipulare joint ventures con partner italiani e/o stranieri, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3) La società ha sede nel comune di Milano (MI), all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter Disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, senza rappresentanza stabile, succursali, agenzie, ed uffici, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

La società, ai sensi di legge, non istituisce il libro dei soci.

Il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci saranno quindi dedotti dalle risultanze del registro imprese. Al medesimo registro imprese, ove consentito dalla vigente normativa, ovvero mediante apposita documentazione scritta acquisita agli atti sociali, i soci potranno comunicare alla società il loro indirizzo di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento del deposito nel registro delle imprese, ai sensi di legge.

Art. 4) La durata della società è stabilita fino al 31 luglio 2050, e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, richiamato il disposto dell'art. 2481-bis cod. civ.

Art. 6) La società non ha facoltà di emettere titoli di debito.

Art. 7) Le quote sociali sono trasferibili per causa di morte; per atto tra vivi sono liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio anche a titolo gratuito in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà delle quote.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita, da farsi ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite dell'organo amministrativo.

L'offerta dovrà indicare il prezzo e tutti i termini e le condizioni previsti per il trasferimento.

Qualora venga esercitato il diritto di prelazione e il prezzo non sia determinato essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere interamente pecuniario, lo

stesso prezzo, in mancanza di accordo tra i soci, sarà determinato da un arbitratore nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Detto prezzo, così determinato, sarà vincolante tra le parti e ad ogni effetto definitivo.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero, fermo restando che, in caso di accettazione da parte di tutti i soci, le quote saranno ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società.

Il diritto di prelazione non si applica ai trasferimenti dal socio al proprio coniuge o a propri figli così come non si applica ai trasferimenti a società che, direttamente o indirettamente, controlli la società socia, o sia controllata dalla società socia, o sia controllata dalla controllante della società socia, intendendosi per "controllo" quello statuito dall'art. 2359 del Codice Civile.

Il diritto di prelazione non si applica nel caso di trasferimento di quote da parte di società fiduciarie sia ai fiduciari originari sia ad altra fiduciaria qualora i mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento nonché in caso di successione mortis causa.

Il diritto di prelazione si applica anche in ipotesi di costituzione di diritti reali di godimento, nonché in caso di trasferimento di eventuali diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

La costituzione di pegno sulle quote sociali è soggetta al preventivo consenso dell'organo amministrativo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 8) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- la trasformazione della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468 quarto comma cod. civ.;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti cod. civ., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater cod. civ.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469 secondo comma cod. civ.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che

deve essere spedita all'Organo Amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, indicando le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e se il diritto di recesso viene esercitato per l'intera partecipazione o solo parzialmente.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro centoventi giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

Art. 9) I versamenti sulle quote saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 cod. civ., anche senza corresponsione di interessi.

La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

Art. 10) Nei casi previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia e nei paesi dell'Unione Europea.

L'assemblea potrà svolgersi anche in teleconferenza/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo i casi di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificatesi tali condizioni l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il soggetto verbalizzante, e la limitazione territoriale prevista dal precedente comma deve intendersi riferita solo a tale luogo, e non anche ai luoghi in cui è previsto il collegamento audio-video degli intervenuti.

Art. 11) Il diritto di voto spetta ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni da ciascuno possedute.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società

fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa ed esercitare il proprio diritto di voto mediante delega ad altra persona, fisica o giuridica, anche non socio.

Art. 12) La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata, via fax o e-mail (a condizione che risulti dai libri sociali il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi siano le condizioni richieste dalla legge.

Art. 13) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o da altra persona dalla stessa designata. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo due scrutatori anche non soci. Le deliberazioni verranno fatte constare mediante processo verbale; nei casi previsti dalla legge il verbale della assemblea dovrà essere redatto da un notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste all'articolo 15 del presente statuto.

Art. 14) Nei limiti previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze previste all'articolo 15 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni adottate con la suddetta procedura devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 15) Le decisioni dei soci, quale che sia il modo in cui vengono assunte, sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale. Per le modificazioni dell'atto costitutivo, la fusione, scissione, trasformazione e liquidazione della società, e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

TITOLO IV

Art. 16) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri secondo quanto verrà stabilito dai soci al momento della nomina. La durata in carica dell'organo amministrativo viene stabilita di volta in volta. Gli amministratori sono rieleggibili.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori salvo quanto in appresso previsto, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea; se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione, e gli amministratori rimasti devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Fino a diversa delibera gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 17) L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra i non soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Art. 18) Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente: la durata della loro carica è stabilita dal Consiglio che li elegge, ma non può essere superiore alla durata in carica degli Amministratori stabilita dall'assemblea. Il Presidente, o il Vice Presidente, presiede le riunioni del Consiglio. Nel caso di assenza o inabilità del Presidente o, se nominato, del Vice Presidente, presiederà l'Amministratore più anziano tra i presenti. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Art. 19) Il Presidente o, se nominato, il Vice Presidente, convoca il Consiglio nei casi previsti dalla legge, quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per scritto da due degli amministratori o dall'organo di controllo.

Normalmente la convocazione si fa almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo, se nominato, ed in caso di urgenza mediante telegramma, fax o e-mail da spedire due giorni prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se nominato, l'organo di controllo.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia e nei paesi dell'Unione Europea.

Il Consiglio potrà riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, dove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nei limiti previsti dalla legge, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a

particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni adottate con la suddetta procedura devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 20) Le deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri, al presidente non è attribuito il voto prevalente.

Art. 21) Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito. Il verbale viene firmato da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione.

Art. 22) L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Art. 23) Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, potrà delegare in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà inoltre delegare in parte i propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni membri del Consiglio stesso, fissando i termini e la durata della delega.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la facoltà di nominare e revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le remunerazioni.

Qualora gli Amministratori Delegati siano nominati da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, gli stessi decadono dal loro ufficio in caso di disaccordo per la revoca dell'Amministratore Delegato.

Art. 24) L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e commissioni tributarie, spettano con firma disgiunta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati ed ai procuratori per le operazioni loro affidate.

TITOLO V

Art. 25) Nei casi di obbligatorietà previsti dall'art. 2477 cod. civ. ovvero qualora l'organo di controllo sia nominato per volontà dei soci, l'organo di controllo può essere composto da un sindaco unico, qualora ricorrano le condizioni di legge, ovvero da un collegio sindacale composto da tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge, i quali durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è ricostituito.

In caso di nomina di un collegio sindacale, i soci decidono altresì circa la designazione del presidente del collegio sindacale.

Il compenso dei sindaci o del revisore sarà determinato con la delibera dei soci in sede di nomina.

La revisione legale dei conti è affidata al sindaco unico o al collegio sindacale, salva diversa previsione di legge e/o diversa decisione dei soci che nomini un revisore legale o una società di revisione.

Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile deve essere attribuito ad un revisore o ad una società di revisione.

Il libro del revisore potrà essere tenuto anche presso la sede operativa del revisore stesso.

TITOLO VI

Art. 26) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

Il bilancio della società dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, il bilancio della società potrà essere approvato entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art. 27) Gli utili netti, dedotto il 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa decisione dei soci da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Art. 28) Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

Art. 29) I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

TITOLO VII

Art. 30) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 31) Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci, prendendo atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo.

Art. 32) Per quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge che regolano la materia.

F.to Lucia FOLLADORI

REGISTRATO

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di SONDRIO in data 28 maggio 2020 al n. 3412 serie 1T, con euro 356,00.

REGISTRO IMPRESE

Iscritto presso il Registro Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI in data 01 giugno 2020 (protocollo n. 180022)

IMPOSTA DI BOLLO

La presente copia viene rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo depositato nei miei atti, da trasmettere con modalità telematica.

Chiavenna, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.